

**LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI  
ATTREZZATURE PER I LOCALI ADIBITI A  
CUCINA E BAR PRESSO LA SEDE DENOMINATA  
PALAZZO DELLA REGIONE.**

**Codice Identificativo Gara: Z782541439**

## **INDICE**

**ART. 1 – Oggetto**

**ART. 2 – Valore stimato dell'appalto.**

**ART. 3– Caratteristiche della fornitura.**

**ART. 4 – Modalità e tempistica della fornitura.**

**ART. 5 – Rischi da interferenza.**

**ART. 6 – Norme in materia di sicurezza sul lavoro.**

**ART. 7 – Modalità di fatturazione e pagamenti.**

**ART. 8 – Penali.**

**ART. 9 – Divieto di cessione del contratto.**

**ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

**ART. 11 – Foro competente.**

**ART. 12 – Clausola risolutiva CONSIP.**

**ART. 13– Rinvio.**

### **Art. 1 – Oggetto**

Indizione procedura ai sensi dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 della fornitura con posa in opera di arredi per i locali adibiti a cucina e bar presso la sede denominata Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 – Venezia come di seguito specificato:

- N. 1 forno a convenzione vapore con boiler dedicato – Forno COMBI EL 6 GN 1/1, EASYSTEAM;
- N. 1 lava tazzine e bicchieri
- N. 1 produci ghiaccio

La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio - Cannaregio n. 23, Fondamenta S. Lucia – 30121 Venezia.

Alla presente procedura è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente numero identificativo: C.I.G. Z782541439

Responsabile del procedimento è l'Avv. Giulia Tambato – Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

### **Art. 2 – Valore stimato dell'appalto.**

Il valore stimato della fornitura è di € 12.500, al netto dell'IVA.

### **Art. 3 – Caratteristiche della fornitura.**

La caratteristiche delle attrezzature sono specificate nelle schede allegate al presente capitolato (All. 1).

### **Art. 4 – Modalità e tempistica della fornitura.**

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti .

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna e l'installazione presso gli uffici regionali indicati nell'ordinativo di fornitura entro 15 gg. consecutivi dall'ordine.

### **Art. 5 - Rischi da interferenza.**

L'Appaltatore si impegna ad osservare integralmente le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, a fronte dei rischi propri dell'attività d'impresa svolta.

L'Amministrazione e l'Appaltatore si impegnano a cooperare per attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

### **Art. 6 – Norma in materia di sicurezza sul lavoro.**

#### **ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE**

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

Nomina, prima dell'inizio del servizio, del Responsabile Tecnico del servizio stesso, che dovrà essere professionalmente idoneo. L'appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione del suddetto Responsabile Tecnico di accettazione dell'incarico, qualora non sia un diretto dipendente della Ditta aggiudicataria.

## OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI – RESPONSABILITA'

Il Fornitore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate durante l'esecuzione dei contratti.

Il Fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi/forniture di cui al presente Capitolato. Lo stesso dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il Fornitore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

E' inteso che la Regione del Veneto dovrà essere indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualsivoglia molestia giudiziaria dovesse derivare dalla esecuzione dei servizi.

### **Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamenti.**

Le fatture dovranno contenere i dati previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed essere trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" secondo il D.M. n. 55/2013.

La fattura elettronica dovrà riportare:

- il Codice Univoco Ufficio: GFDZU1
- il numero di C.I.G. Z782541439, il numero prot. ordine, la sede di consegna ed il numero del DDT;
- gli estremi dell'impegno contabile che sarà comunicato alla ditta aggiudicatrice.

Il pagamento verrà effettuato entro i termini di legge, previa acquisizione del DURC regolare e previo accertamento della regolarità dell'esecuzione della fornitura attestata dal Responsabile Unico del Procedimento.

### **Art. 8 - Penali.**

Qualora si verificassero inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale nei casi di seguito descritti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La penale verrà altresì applicata, nella misura dello 0,5%, in caso di ritardo nella consegna dell'ordinativo richiesto, per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di € 1.000,00 (Euro mille/00).

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà altresì di applicare nei confronti della ditta aggiudicataria, la penale nella misura dello 0,5%, in caso di ritardo di eventuali interventi di manutenzione o di errata o incompleta manutenzione eseguiti in garanzia, per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di € 1.000,00 (Euro mille/00).

In ogni caso, l'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, le penali saranno applicate al Fornitore a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali potranno essere applicate fino alla misura massima del 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e non lo solleva dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione

del contratto.

#### **Art. 9 – Divieto di cessione del contratto.**

È vietata al Fornitore la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.

In caso di cessione d'azienda o di trasformazione, fusione o scissione della società, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1406 del Codice Civile e art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante la cessione d'azienda, anche se concernente un solo ramo d'azienda, entro e non oltre 7 (sette) giorni consecutivi dal trasferimento stesso.

Il Fornitore è, inoltre, tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi atto di trasformazione della sua impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni consecutivi da quando tali atti sono stati compiuti.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l'eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa. La suddetta variazione opera nei confronti della Stazione Appaltante solo dopo aver proceduto, con esito positivo, alle verifiche previste dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui il Fornitore, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti in sede di gara.

È fatto divieto altresì di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto senza previa autorizzazione della Stazione Appaltante. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno.

#### **Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto (o dei conti) dedicato al presente appalto, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Infine, l'Appaltatore sotto la propria responsabilità dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale: in difetto, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

#### **Art. 11 - Foro competente.**

In caso di controversie giudiziarie il foro competente è quello di Venezia.

#### **Articolo 12 - Clausola risolutiva Consip.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

### **Articolo 13 – Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione ed i relativi Allegati.